

L.R. 28 luglio 2022, n. 9: “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” – Oggetto assembleare n. 5316/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 26 luglio 2022**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e senza comportare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

CAPO I

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Sezione I

Turismo

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 5 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016

Le modifiche legislative introdotte con gli articoli da 2 a 6 consistono in un adeguamento normativo dei seguenti articoli della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica), a completamento del processo di riforma intrapreso:

- 3 (Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province)
- 6 (Programmi turistici di promozione locale)
- 7 (Sistema dei finanziamenti)
- 9 (Composizione della Cabina di regia)
- 13 (Servizi di accoglienza e di informazione turistica)

Con l'intervento legislativo in esame - che si giustifica a seguito del mutato quadro normativo nazionale di riferimento e dell'introduzione nella legge regionale n. 4 del 2016 dell'articolo 12 bis (Territorio turistico Bologna-Modena) che ha istituito il Territorio Turistico Bologna-Modena - si intende quindi meglio definire il processo di devoluzione delle funzioni dalle Province e Città Metropolitana alle Destinazioni Turistiche e Territorio Turistico che assumono, così, il ruolo di principali attori dell'implementazione delle politiche turistiche della Regione Emilia Romagna.

L'intervento legislativo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, tutti gli interventi previsti nella legge regionale n. 4 del 2016 trovano copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio in attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della medesima legge 4 (disposizioni finanziarie) ed in particolare nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna.

Le modifiche infine sono coerenti e concorrono al raggiungimento degli obiettivi n. 1 "Potenziare la promozione turistica del nostro territorio attraverso apt servizi e le destinazioni turistiche" e n. 9 "Innovare il sistema regionale di informazione al turista" del Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2022.

Sezione II

Commercio e tutela dei consumatori

Art. 7 - Osservatorio regionale del commercio

L'articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), nel costituire l'Osservatorio regionale del commercio, ha stabilito, al comma 3, che lo stesso si avvalga di un Comitato tecnico, composto di 5 esperti, nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente.

Negli ultimi anni, l'attività del Comitato tecnico è stata progressivamente spostata su ART-ER, società in house della Regione. L'articolo di legge in esame interviene, quindi, per allineare la normativa ad una situazione di fatto ormai consolidata, che nel tempo ha mostrato di prestare le necessarie garanzie di efficienza e funzionalità

Il comma 1 stabilisce che il Comitato tecnico, già nominato ai sensi della vigente normativa, è sciolto e che i relativi componenti decadono dall'incarico loro precedentemente conferito.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999, sopprimendo la parte in cui era previsto che l'Osservatorio si avvallesse del Comitato tecnico.

L'intervento normativo, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, è riconducibile all'obiettivo strategico n. 2 (Semplificazione amministrativa e qualificazione dell'offerta per il rilancio del commercio) del DEFR 2022.

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

La presente norma che introduce soltanto forme di semplificazione nella procedura di concessione dei contributi a favore delle associazioni dei consumatori e utenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), lasciando immutati finalità, tipologia e destinatari dei contributi medesimi ivi previsti, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale. E' inoltre coerente con il risultato atteso n. 3 "Promuovere la cultura del consumo consapevole attraverso le misure di sostegno ai progetti delle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale e la cultura del consumo equo e sostenibile " previsto nell'ambito dell'Obiettivo Strategico n. 2 "Semplificazione amministrativa dell'offerta per il rilancio del commercio" contenuto nel DEFR per l'anno 2022.

Sezione III

Istruzione e formazione professionale

Art. 9 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020

Al fine di favorire i processi di fusione degli enti di formazione, nonché i processi di internazionalizzazione degli stessi, si rende opportuno prevedere una modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12 del 2020 (legge di stabilità regionale 2021) per estendere, il sostegno della Regione, anche ai processi di internazionalizzazione dei medesimi enti.

La presente modifica non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale per il 2022, alla sua attuazione si farà fronte con le autorizzazioni già assunte al comma 3 del medesimo articolo. L'intervento è coerente con il risultato atteso 1. "Rafforzare le misure dell'offerta formativa e per il lavoro", nell'ambito dell'obiettivo n. 2 "Lavoro, Competenze, Formazione" del DEFR 2022.

CAPO II

**DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

Art. 10 - *Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994*

La materia dei danni provocati dalla fauna selvatica alle imprese agricole e relativi indennizzi è espressamente trattata dagli Orientamenti dell'Unione Europea nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 al punto 1.2.1.5.

L'Unione Europea riconosce infatti che i danni ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante causati da animali protetti costituiscono un problema sempre più diffuso. Di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione considera compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli Orientamenti stessi e alle condizioni ivi indicate.

Di fatto, l'Unione Europea non considera invece indennizzabili nella forma degli aiuti di stato i danni prodotti da specie cacciabili in zone aperte alla caccia.

La Regione Emilia-Romagna, sul solco della disciplina comunitaria, ha notificato un proprio regime di aiuto, approvato con Decisione (UE) SA.48094-2017 N del 27 novembre 2017, basato su un fondo regionale istituito con la legge regionale n. 8 del 1994.

In esito al contenzioso in materia sempre più numeroso, negli ultimi anni si è tuttavia consolidato un orientamento giurisprudenziale, che estende l'operatività del fondo regionale anche a casi in cui i danni alle colture agricole siano stati cagionati da specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.

Per tutelare il bilancio regionale e dare corretta applicazione ai principi comunitari in materia di aiuti di stato, si rende pertanto necessario un apposito intervento normativo con l'intento di precisare i contenuti dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994 rubricato "Danni alle attività agricole".

Il nuovo comma 3-ter, così introdotto nell'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, specifica infatti che non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPO III

TRIBUTI

Art. 11 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012*

L'articolo dispone che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica - già prevista per i veicoli di proprietà della Regione nella formulazione originaria del comma 10 dell'articolo 6 della L.R. n. 15/2012 e successivamente estesa ai veicoli intestati alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dall' articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021)- possa applicarsi altresì a tutti i veicoli a qualsiasi titolo utilizzati dai medesimi Enti.

La modifica ora introdotta con l'articolo in esame, trattandosi di intervento normativo conseguente a quelli adottati fino al 2020, non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, prevedendosi esclusivamente una diversa modalità contrattuale (come il noleggio a lungo termine) con la quale la Regione e l'Agenzia regionale acquisiscono i veicoli necessari per l'espletamento delle rispettive attività istituzionali (in sostituzione di quelli già detenuti a titolo di proprietà).

Infine, l'intervento normativo proposto è coerente con l'Obiettivo strategico n.10 (NADEFR 2022) "QUALIFICAZIONE DELLE ENTRATE REGIONALI PER L'EQUITA' SOCIALE E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO", volto a mantenere invariata la pressione tributaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 12 - *Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2022*

L'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2022 ha previsto che per "l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi" la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla medesima legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con la modifica della disposizione si intende dare riscontro alle osservazioni trasmesse alla Giunta regionale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato secondo cui, avendo il bilancio triennale carattere autorizzatorio, la norma finanziaria dovrebbe riferire la copertura al triennio 2022-2024 cui il bilancio di previsione in corso di gestione si riferisce - in ossequio a quanto disposto dagli articoli 17 e 19, della legge n. 196/2009 - e rinviare alle leggi di bilancio degli esercizi successivi la copertura delle spese relative agli esercizi successivi al 2024, che rappresenta l'ultimo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione. Ne consegue che l'attuale formulazione debba essere sostituita con la più corretta "Per gli esercizi successivi al 2024".

La disposizione che ha una finalità di mero adeguamento normativo all'ordinamento contabile, secondo le richieste della Ragioneria Generale dello Stato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.